



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 SEDUTA ORDINARIA DEL 12/03/2024

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2024 (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTA**

PRESIDENZA: Salvatore Gabriele Lax.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 15:17 e segg. AULA CONSILIARE si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa trasmissione degli inviti giusta prot. n. 26422 del 08 marzo 2024, come da relate del Messo Comunale inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Walter Gaudio.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.

Il Presidente Del Consiglio dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello nominale risultano:

	P	A		P	A
PRINCIPI Lanfranco	X		BALDO Edoardo	X	
GABANELLA Giuseppe	X		FIORE Maria Teresa	X	
BIANCHI Sonia	X		CAVALLIN Ilaria		X
FORCINA Gabriele		X	CAPORASO Luana	X	
ZATTONI Dania	X		D'ALESSANDRO Alessandro	X	
DE LUCA Bruno	X		DE MAIO Pasquale	X	
RAFFA Giovanni	X		TERRA Antonio		X
DE ROSSI Nicoletta	X		ZINGARETTI Davide	X	
LAZZARINI Fausto	X		TILIGNA Davide	X	
LAX Salvatore Gabriele	X		MASTROCICCO Gloria	X	
GRAMMATICO Matteo	X		FIorentini Fabrizio	X	
DI LORENZO Daniela	X		BARBALISCIA Francesca	X	
LA PEGNA Vincenzo	X				

Totale Presenti: 22

Totali Assenti: 3

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2024 (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTA.

Esponde il punto all'O.d.G. l'Assessora al Bilancio, Finanze e Tributi, Dott.ssa G. STAMPATORE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'Art.1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché da ultimo dall'Art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 prevede:

- l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- che l'efficacia di tale deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- che il Comune ha facoltà di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- che il Comune può stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi;
- che l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 del predetto Art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'Art. 165 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- che l'addizionale è, altresì dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti;

Visti:

- l'art. 54 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 23.3.1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;
- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/06, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- il D. Lgs.14 marzo 2011 n.23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- l'art. 2 comma 1 a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che *“Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedenza in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (...). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. (...omissis...). In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”*;

Richiamato l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 di Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, il quale stabilisce che: *“Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.”*;

Richiamato altresì l'art. 1 comma 2 del summenzionato Decreto Legislativo n. 216/2023 il quale stabilisce che: *“Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.”*;

Vista la propria deliberazione n. 44 del 22.05.2007 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 30.03.2023 con la quale il Consiglio Comunale ha determinato per l'anno 2023 l'aliquota dell'imposta in parola nella misura dello 0,8% al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione 2023-2025 e rafforzare il processo di risanamento economico-finanziario dell'Ente visto il disavanzo di amministrazione registrato nel rendiconto 2020;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2024 un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 %, al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione 2024-2026;

Di dare atto che, per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 2 D. Lgs. 216/2023, i soggetti che percepiscono un reddito non superiore a 8.500 euro non sono tenuti al pagamento dell'Irpef. Tale fascia di reddito da 0 a 8.500 euro rientra nella cosiddetta no tax area, ovvero la soglia di reddito entro la quale l'imposta dovuta è pari a zero. Tale esenzione non fissata direttamente dalla legge, deriva dall'applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo, che sono decrescenti al crescere del reddito. La no tax area è stata, introdotta con la finanziaria 2003, e nello specifico con l'art. 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come tutela per le fasce più deboli della popolazione con redditi al di sotto della soglia di sussistenza;

Preso atto:

- che la deliberazione di approvazione dell'aliquota è pubblicata sul sito internet individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 Giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito e su quello istituzionale del Comune di Aprilia;
- che la competente Commissione Consiliare ha esaminato la presente proposta di deliberazione;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Visti:

- il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i Consiglieri Comunali, comprese eventuali dichiarazioni di voto, così come da stenotipia, viene allegato al presente verbale.

Entra la Consigliera Comunale I. CAVALLIN

Presenti n. 23 Consiglieri Comunali

Il Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Gabriele LAX, pone a votazione il punto all'O.d.G.

La votazione elettronica, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI:	23
CONSIGLIERI VOTANTI:	15
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:	15 (Principi, Gabanella, Bianchi, Zattoni, De Luca, Raffa, De Rossi, Lazzarini, Lax, Grammatico, Di Lorenzo, La Pegna, Baldo, Fiore, Cavallin)
CONSIGLIERI CONTRARI:	0
CONSIGLIERI ASTENUTI:	8 (Caporaso, D'Alessandro, De Maio, Zingaretti, Tiligna, Mastrocicco, Fiorentini, Barbaliscia)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. **Di dare** atto che quanto espresso in premessa si intende interamente riportato e approvato;
2. **Di confermare**, per l'anno 2024, un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 % (zero/otto per cento);
3. **Di dare atto** che, per l'anno 2024, i soggetti che percepiscono un reddito non superiore ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF (no tax area);
4. **Di dare** che, per l'anno 2024, la previsione di entrata a titolo di addizionale comunale all'IRPEF ammonta ad € 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00);
5. **Di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario, la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune diAprilia della presente deliberazione.

Indi in prosieguo, con separata votazione, avvenuta per appello nominale, con 15 voti favorevoli (Principi, Gabanella, Bianchi, Zattoni, De Luca, Raffa, De Rossi, Lazzarini, Lax, Grammatico, Di Lorenzo, La Pegna, Baldo, Fiore, Cavallin) 0 contrari e 8 astenuti (Caporaso, D'Alessandro, De Maio, Zingaretti, Tiligna, Mastrocicco, Fiorentini, Barbaliscia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.



COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 12/03/2024

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE 2024 (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Salvatore Gabriele LAX

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Walter GAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 12/03/2024

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2024 (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Li, 26/02/2024

FIRMATO
IL DIRIGENTE
MAZZONE COSIMO



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 12/03/2024

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2024 (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTA

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

[] Contrario

Li, 26/02/2024

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

MAZZONE COSIMO



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 12/03/2024

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2024 (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Lì, 26/02/2024

FIRMATO
IL DIRIGENTE
MAZZONE COSIMO



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 12/03/2024

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2024 (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTA

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Li, 26/02/2024

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

MAZZONE COSIMO



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 20/02/2024

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2024 (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTA

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

[] Contrario

Li, 26/02/2024

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

MAZZONE COSIMO



COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 12/03/2024

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2024 (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 12/03/2024

Aprilia, Li 28/03/2024

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Walter GAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 12/03/2024

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE 2024 (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 28/03/2024 all'Albo Pretorio online del Comune e vi rimarrà fino al 12/04/2024 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, Addì 28/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Walter GAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).